

Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Cass. n. 25567/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Cittadino straniero appartenente ad una minoranza etnica o politica - Astensione dalla partecipazione a manifestazioni di dissenso - Rilevanza - Valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel paese di provenienza di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazione a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell'accertamento dell'esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020 (Rv. 659674 - 01)

"status" di rifugiato

protezione sussidiaria

corte

cassazione

25567

2020